



Città di Crotona
Settore II

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
07	13 settembre 2016	Settore 2 – Finanze Tributi	C.C. n. 25 del 13-09-2016
		Dott. Giuseppe Vincenzo Vilone	

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22 dicembre 1998
Modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2000
Modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04 maggio 2007
Modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19 maggio 2008
Modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 21 maggio 2009
Modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 giugno 2010
Modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13 settembre 2016

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1- Definizioni
- Articolo 2- Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3- Entrate tributarie comunali
- Articolo 4- Agevolazioni tributarie
- Articolo 5- Aliquote e tariffe
- Articolo 6- Rapporti con i cittadini

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 7 - Forma di gestione
- Articolo 8 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 9 - Dichiarazione tributaria
- Articolo 10- Attività di controllo
- Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 12 - Diritto di interpello – definizione
- Articolo 12 bis - Presentazione dell'istanza di interpello
- Articolo 12 ter -Istanza di interpello
- Articolo 12 quater - Adempimenti del Comune
- Articolo 12 quinquies - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 13 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Articolo 14 - Avviso di accertamento
- Articolo 15 - Notificazione atti

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 16 - Tutela giudiziaria
- Articolo 17 - L'autotutela
- Articolo 18 - Accertamento con adesione
- Articolo 19 - Abrogato
- Articolo 20 - Abrogato
- Articolo 21 - Abrogato
- Articolo 22 - Abrogato
- Articolo 23 - Abrogato
- Articolo 24 - Abrogato
- Articolo 25 - Abrogato
- Articolo 26 - Abrogato

Titolo III - RISCOSSIONI E RIMBORSI

- Articolo 27 – Riscossione
- Articolo 27 bis - Individuazione dei criteri per i controlli delle comunicazioni di inesigibilità
- Articolo 28 - Sospensione o differimento termini e dilazione versamento
- Articolo 29 – Compensazione di debiti e crediti di tributi locali
- Articolo 30 - Rimborsi
- Articolo 31 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Articolo 32 – Arrotondamento pagamenti

Titolo IV – SANZIONI E INTERESSI

Articolo 33 - I criteri per l'applicazione delle sanzioni

Articolo 34 - Cause di non punibilità

Articolo 35 - Riduzioni delle sanzioni

Articolo 36 - Interessi

Titolo V – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Articolo 37 - Le entrate patrimoniali

Articolo 38 - Accertamento delle entrate non tributarie

Titolo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39 – Regolarità contributiva

Articolo 40 - Norme abrogate

Articolo 41 – Casi non previsti dal presente regolamento

Articolo 42 – Rinvio dinamico

Articolo 43 – Entrata in vigore del regolamento

Articolo 44 - Pubblicità

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lett. a);
 - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
 - f) per "regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
 - h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o il canone, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
5. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Eventuali istituzioni di canoni per altri tributi comporterà l'automatica esclusione

dell'applicazione degli stessi tributi.

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1. Al Consiglio comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Al Consiglio comunale compete altresì la determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili e quelle, con apposito Regolamento, dell'Addizionale comunale all'Irpef.
3. Alla Giunta comunale compete la determinazione delle aliquote, delle tariffe dei tributi diversi da quelli di cui ai commi precedenti e dei prezzi dei beni e servizi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
4. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote e tariffe devono essere adottate entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, le aliquote e tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 6 - Rapporti con i cittadini.

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini, anche attraverso la creazione di un'apposita sezione nel sito internet istituzionale.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Forma di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di affidamento dei servizi pubblici previste dalla normativa vigente.
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione dal dirigente del servizio finanziario, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato o prorogato ai sensi ed agli effetti di disposizioni legislative.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende/società partecipate.

Articolo 8 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa, anche per più tributi, un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 17, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 18;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai Regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In caso di assenza o impedimento il funzionario responsabile può essere sostituito dal dirigente del servizio o da altro funzionario da quest'ultimo individuato anche di volta in volta.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 10 - Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere gli indirizzi generali, su proposta del dirigente responsabile, per le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento. Della eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Dirigente del servizio, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 12 diritto di interpello – definizione

Il diritto di interpello, in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.112, concernente disposizioni in materia di statuto del contribuente, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del

diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 12 bis - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 12 quinquies.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 12 ter -Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune inviata il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un pare, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di

presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 12 quater - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Crotone

Articolo 12 quinquies - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 12 ter, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 12 quater, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13 - Attività di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

3. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

4. Con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente possono essere conferiti i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si

verificano sul proprio territorio, a dipendenti comunali o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, ai sensi dell'art.52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 relative all'efficacia del verbale di accertamento. I poteri di cui al presente comma non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).Le funzioni di cui al precedente comma sono conferite ai dipendenti comunali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato dall'ente ed il superamento di un esame di idoneità. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Articolo 14 - Avviso di accertamento

1. Mediante avviso d'accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso d'accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e deve contenere quanto stabilito nell'art. 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 15 - Notificazione atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente con provvedimento formale può nominare uno o più messi notificatori:
 - a) tra i dipendenti comunali;
 - b) tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente ha affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e di altre entrate, ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

c) tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione organizzato a cura dell'ente ed il superamento di un esame di idoneità.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti ed esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato sulla base della direzione e del coordinamento del Dirigente ovvero degli affidatari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate date in concessione.

5. La notifica al contribuente, a pena di decadenza, deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 16 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento del processo tributario il Comune può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi ai sensi dell'art 11, comma 3 del D.Lgs. 546/92.

2. Al dirigente e al personale che ha collaborato alla istruttoria della pratica spettano ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992 le somme liquidate a titolo di spese di giudizio a favore del Comune; tali somme potranno essere liquidate solo dopo l'effettiva riscossione da parte del Comune.

Per tali incentivi troverà applicazione il principio della correlazione ai fini della liquidazione e determinazione della retribuzione di risultato.

Articolo 17 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca dev'essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;

- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 18 - Accertamento con adesione

1. Il Comune di Crotone per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n° 449.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19/6/1997 n.218.

Articolo 19 – Abrogato.

Articolo 20 – Abrogato.

Articolo 21 – Abrogato.

Articolo 22 – Abrogato.

Articolo 23 – Abrogato.

Articolo 24 – Abrogato.

Articolo 25 – Abrogato.

Articolo 26 – Abrogato.

Titolo III - RISCOSSIONI E RIMBORSI

Articolo 27 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi; nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicata le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui li contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al decreto legislativo 26.02.1999, n.46.
4. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. B), del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
5. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie, con l'esclusione delle sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale, se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredata da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione e della relativa documentazione.

Il credito per le imposte, tasse e tributi comunali è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi della comma 4 dell'articolo 2752 del codice civile.

6. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

7. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

8. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 27 bis – Individuazione dei criteri per i controlli sulle comunicazioni di inesigibilità.

1. Il servizio tributi comunale procede, ai sensi dell'art. 20 del comma 1-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, al controllo a campione sulle comunicazioni di inesigibilità trasmesse dal concessionario del servizio di riscossione, nel rispetto dei seguenti criteri:

- partite di ruolo di importo inferiore o uguale a euro 100,00: nessun controllo;
- partite di ruolo di importo superiore o uguale a euro 1.000,00; controllo del 100% delle partite;
- partite di ruolo di importo compreso tra euro 100,00 ed euro 1.000,00: controllo del 60% delle partite.

Nell'ambito della propria autonomia gestionale e compatibilmente con le proprie capacità operative, il servizio valuterà alla luce di particolari situazioni in concreto esistenti la possibilità di procedere al controllo di ulteriori partite di ruolo rispetto a quelle selezionate.

2. Al fine di evitare il discarico automatico del concessionario, decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, il servizio tributi effettuerà i controlli atti a verificare la sussistenza di cause di perdita del diritto al discarico di cui all'art.19 comma 2. del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112.

Articolo 28 - Sospensione o differimento termini e dilazione versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Dirigente può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

3. I termini per i versamenti tributari sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

4. Il Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di dodici, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali; nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Articolo 29 – Compensazione di debiti e crediti di tributi locali

1. Possono essere compensate le somme a credito con quelle dovute a titolo di tributi locali.

2. Il contribuente, nei termini di scadenza del versamento del tributo, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi o del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento, una dichiarazione di compensazione su apposito modello predisposto dal servizio tributi. La dichiarazione di crediti inesistenti da luogo al recupero dell'imposta dovuta da parte del Comune con avviso di accertamento e con l'irrogazione di sanzioni e interessi.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può solo chiedere con la stessa dichiarazione il rimborso della differenza non essendo ammessa la compensazione della differenza nei versamenti successivi.
5. La compensazione non è ammessa per i tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 30 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art.1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 17, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
La documentazione mancante o comunque pertinente alla richiesta di rimborso dovrà essere trasmessa dall'interessato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del Comune, inviata ai sensi dell'art.6 comma 5 della legge 212/2000, pena la nullità del rimborso.
In caso di riconoscimento da parte dell'ente di illegittimità di avvisi o di iscrizioni a ruolo, il rimborso si configura come atto dovuto.
4. Il funzionario responsabile procede all'esame della richiesta ed entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso ai sensi dell'art.1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero notifica all'interessato il provvedimento di diniego mediante raccomandata con r.r.
5. Prima di procedere alla restituzione della somma da rimborsare, il funzionario responsabile può verificare ed accertare eventuali obbligazioni tributarie o amministrative da parte del richiedente nei confronti del Comune, mediante richiesta ai vari servizi comunali interessati e nel caso lo ritiene necessario, propone al Dirigente l'emissione del provvedimento dirigenziale di compensazione a debito o a credito del richiedente da notificare all'interessato.
6. Nel caso in cui vengono accertate obbligazioni a carico del richiedente per le quali lo stesso ha prodotto opposizione, il funzionario responsabile comunica la sospensione temporanea del rimborso nel provvedimento di cui al precedente comma 5.

Articolo 31 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento annuo del tributo comprensivo di sanzione e interessi non è dovuto qualora l'ammontare complessivo non è superiore a € 15,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'accertamento riguardi tributi

accertati, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi .

3. Non si procede al rimborso di somme qualora l'ammontare complessivo comprensivo di tributo e interessi non è superiore a € 15,00.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 32 – Arrotondamento pagamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell'art. 1 comma 166 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Titolo IV – SANZIONI E INTERESSI

Articolo 33 - I criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi indicati dalla legge per le varie fattispecie di violazioni e sulla base dei principi stabiliti dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, sono stati approvati con apposito regolamento comunale i criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative.

2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni.

Articolo 34 - Cause di non punibilità

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 35 - Riduzione delle sanzioni.

1. Il perfezionamento della definizione di cui al precedente art.25 dà diritto al pagamento delle sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Articolo 36 – Interessi

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Titolo V - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Articolo 37 - Le entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale quelle relative a canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
2. La gestione delle entrate patrimoniali può essere condotta direttamente dal Comune o affidata a terzi, nei modi previsti dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.

Articolo 38 - Accertamento delle entrate non tributarie.

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

Titolo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39 – Regolarità contributiva

1. Il rilascio di autorizzazioni e concessioni da parte del Comune potrà avvenire solo a condizione che il richiedente sia in regola con i pagamenti dei tributi locali dovuti. Tale attestazione sarà autodichiarata dal richiedente nel modulo di richiesta e dovrà essere esplicitamente richiamata nel provvedimento autorizzativo.

Articolo 40 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 41 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Articolo 42 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 43 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2010.

Articolo 44 – Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale, unitamente alla modulistica necessaria per la gestione delle istanze da parte del contribuente.